

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELL'AIA RELATIVA ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATA IN LOCALITÀ GENNA LUAS – COMUNI DI CARBONIA E IGLESIAS

In data 28 settembre 2022, alle ore, 10:00 presso la sede di Iglesias della Provincia in Via Argentaria 14 si è tenuta la seconda riunione della conferenza di servizi in oggetto.

Alla riunione erano presenti per la Provincia Sud Sardegna: ing. Gianroberto Cani dirigente dell'Area Ambiente, ing. Massimo Piredda responsabile del procedimento, ing. Claudia Mannai consulente tecnico incaricato per l'istruttoria.

Alla riunione, convocata con nota prot. n.22538 del 12.09.2022 sono stati invitati i seguenti enti/società:

- Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale difesa dell'ambiente;
- Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità della Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna;
- Servizio territoriale ispettorato ripartimentale e del CFVA di Iglesias;
- Amministrazione comunale di Carbonia;
- Amministrazione comunale di Iglesias;
- Arpas – dipartimento Sulcis
- ASL Sulcis
- Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna;
- Società Portovesme S.r.l.

La riunione ha avuto inizio con la verifica dei partecipanti.

Erano presenti gli Enti/Società seguenti con i rispettivi rappresentanti, così come da foglio firme che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- Società Portovesme S.r.l: Maria Vittoria Asara, Andrea Gabba, Gianmario Callai;

Constatata la presenza e assenza dei convocati, l'ing. Piredda ha dato lettura della nota acquisita al prot. n. 24072 del 28.09.2022 del Dipartimento Sulcis dell'Arpas che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La seconda riunione della conferenza di servizi è stata convocata a seguito dell'esame della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia con nota prot. n. 15972 del 21.06.2022 a cui la società Portovesme S.r.l. ha riscontrato con successive note prot. n. 381 del 19.07.2022 e prot. n. 390 del 05.08.2022

A tal proposito l'ing. Mannai ha fatto il punto dell'istruttoria.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

1. Sono stati trasmessi i seguenti Piani:

a) Piano di gestione Operativa della discarica prescritto alla lett.g) comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 36/2003, denominato rev.1 del 10.06.2022.

Si segnala che, così come richiesto nel verbale della CdS del 30.05.2022, non viene esplicitata la presenza di un gruppo elettrogeno di emergenza che garantisca il corretto funzionamento delle pompe di emungimento del percolato della GL2.

Il piano dovrà contenere le modalità di conduzione e manutenzione dell'impianto sia in fase di gestione (Genna Luas 1 e 2) che in post-gestione, con indicata la pianificazione preventiva degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti.

In tale piano è stato allegato il documento denominato "DETERMINAZIONE LIVELLI DI GUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DISCARICA DI GENNA LUAS (GL1 E GL2)". Si ritiene che l'Arpas esprima un proprio parere sul documento presentato.

b) Piano di gestione post-operativa della discarica prescritto alla lett.h) comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 36/2003 denominato rev.1 del 10.06.2022

c) Piano di sorveglianza e controllo della discarica prescritto alla lett.i) comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 36/2003, denominato rev.1 del 20.07.2022 – PRIMA EMISSIONE

d) Piano di ripristino ambientale della discarica prescritto alla lett.l) comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 36/2003 denominato rev.1 del 25.07.2022

e) Piano economico-finanziario della discarica prescritto alla lett.m) comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 36/2003 denominato rev.1 del 01.07.2022

f) Piano di Abbancamento conformemente a quanto richiesto dall'art.13 comma 3 del D.Lgs 36/2003, denominato rev.0 del 20.07.2022.

2. Per ciò che concerne la gestione del percolato, è stato chiesto alla società, di aggiornare il bilancio degli afflussi prendendo in considerazione le precipitazioni nell'ultimo quinquennio (2016-2021) alla luce dell'evoluzione climatica a cui stiamo assistendo.

A tal proposito la società ha esteso il sistema di calcolo, già utilizzato negli elaborati di progetto del 2018, che dimensiona la portata espressa in mc/ora facendo riferimento alle precipitazioni dell'anno più piovoso (2010) della serie dal 2003 al 2021.

Così facendo la stima della portata di percolato da trattare nell'impianto risulta pari a 517 mc/giorno (pag.5 nota prot. 390/2022) ovvero circa 188.705 mc annuali.

Nello stesso nota prot. 390/2022 (pag.13) si chiarisce che "allo stato attuale l'impianto di trattamento è in grado di trattare una portata pari a 15 mc/ora" pertanto il massimo quantitativo di percolato che può ad oggi essere trattato dall'impianto risulta pari a 131.400 mc.


PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

Ciò che emerge da questi dati è che l'impianto non è in grado di trattare tutto il volume di percolato stimato dalla società proponente per un volume pari a 57.305 mc.

3. Per ciò che concerne la sezione tipo con la rappresentazione della linea piezometrica massima del percolato in relazione al fondo della discarica e al boccapozzo, atta a verificare la minimizzazione del battente idraulico e poter effettuare le opportune misurazioni da inserire nel PMC, per il monitoraggio mensile, la società proponente a pag.9 della nota prot. 390/2022 ha trasmesso la sezione seguente, con le quote richieste:



Da tale sezione e dai calcoli presentati si evince che la lunghezza del tubo-boccapozzo misurabile è pari a 6,24 m. Questa lunghezza, decurtata di 1,5 m in maniera da garantire il pescaggio corretto delle pompe, è pertanto pari a 4,74 m. Essa determina la misura minima che dovrà essere misurata e quindi verificata da parte degli enti di controllo per la minimizzazione del battente idraulico all'interno del catino della discarica.

4. In merito al sistema di impermeabilizzazione adottato nelle vasche, la società non è stata in grado di fornire apposite garanzie di durabilità e impermeabilizzazione.

Si riporta di seguito la documentazione fotografica trasmessa dal GI dell'ARPA nella quale è possibile notare parti ammalorate nel sistema di impermeabilizzazione della vasca V0:

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA



Pertanto essendo trascorsi oltre venti anni dalla sua realizzazione, constatato il possibile ammaloramento del sistema di impermeabilizzazione, si richiede che la società proponente, in contraddittorio con l'ente di controllo, effettui una prova di tenuta idraulica e di integrità strutturale secondo norme UNI-EN e produca appositi verbali, oppure in alternativa installi adeguati sistemi di impermeabilizzazione fornendo i relativi certificati di collaudo dei teli utilizzati.

5. Per ciò che concerne il concentrato, si evidenzia che la società ha modificato lo schema di flusso con l'evidenziazione che la salamoia sarà conferita a smaltimento, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 36/2003 e smi.
6. In merito alle acque destinate al consumo umano si prende atto che la società proponente ha avviato la fase di assegnazione dei lavori per l'allocazione dei serbatoi dedicati pertanto si resta in attesa della documentazione di fine lavori corredata da dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e relativi allegati (schemi, relazione sui materiali autorizzati, etc).
7. Per ciò che riguarda il consumo di combustibili, la società ha aggiornato i paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 della scheda 2 e ha indicato che l'impresa Manca SpA sta predisponendo la pratica presso i VVFF.
Tale documentazione e l'autorizzazione ottenuta dovrà essere prontamente trasmessa agli enti al fine dell'inserimento nell'autorizzazione.

Terminata la discussione sulla documentazione presentata dal gestore, constatato che non sono pervenuti altri pareri dagli enti convocati, considerato che l'Arpas, ha chiesto alla società Portovesme S.r.l. di presentare il PMC aggiornato, confermando le osservazioni acquisite con nota prot. 13526 del 26.05.2022, l'ing. Cani ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi per il procedimento di riesame dell'AIA relativa alla

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Genna Luas – comuni di Carbonia e Iglesias, comunicando che vi sono i presupposti per il rilascio dell'AIA a condizione che venga osservato il seguente quadro prescrittivo:

1. Nella discarica per rifiuti non pericolosi della società Portovesme Srl possono essere ammessi rifiuti speciali pericolosi trattati, stabili e non reattivi, ai sensi dell'art.7 quinquies comma 1 lett.c) del D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020, che soddisfino i criteri di ammissione previsti al comma 5 del medesimo articolo, Il trattamento non è effettuato, ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020 nei seguenti casi, fermo restando che il gestore dovrà produrre una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento:
 - a) rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 - b) rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente.
2. I rifiuti pericolosi potranno essere depositati esclusivamente in area individuata con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020. Il gestore dovrà comunicare eventuali variazioni della delimitazione dell'area attraverso la georeferenziazione dei lati che racchiudono l'area individuata.
3. L'accettazione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire secondo i criteri e le procedure di ammissibilità stabilite negli articoli 7, 7-bis e 7-ter del D.Lgs. 36/2006 come modificato dal D.Lgs. 121/2020.
4. I rifiuti sono ammessi in discarica esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica.
5. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nella discarica si dovrà procedere al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi dovranno garantire l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale di cui all'allegato 6 del D.Lgs. 36/2006 e s.m.i.
6. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
7. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di captazione e raccolta del percolato, anche in caso di temporanea inattività dell'impianto IPPC o di eventi meteorologici estremi. A tal fine il gestore dovrà garantire la presenza ed il funzionamento in automatico delle pompe di

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

emungimento presso ogni pozzo di captazione del percolato e l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza che possa intervenire in caso di mancanza di energia elettrica.

8. Dovrà essere valutata e registrata mensilmente la misura del percolato all'interno del catino della discarica GL2 in corrispondenza dell'attuale boccapozzo (quota slm: 216,45 m) del sistema di captazione. Al fine di garantire il minimo battente idraulico consentito dalle pompe all'interno del catino della discarica la misura non dovrà essere inferiore a 4,74 m.
9. È vietata l'immissione del percolato all'interno della discarica e nei pozzi di captazione del percolato.
10. Il percolato captato dalla rete di dreno delle discariche GL1, GL2 e deposito di piriti deve essere inviato al trattamento. Le quantità estratte dovranno essere adeguate alle quantità prodotte in modo da garantire il livello minimo all'interno della discarica GL1 e GL2. Il percolato sarà trattato nell'impianto di trattamento del percolato in situ, nei limiti delle possibilità di trattamento di tale impianto, la restante parte dovrà essere inviata al trattamento presso impianti autorizzati.
11. Dovrà essere installato un misuratore di portata immediatamente a valle della vasca V0 in modo da poter misurare le quantità di percolato in ingresso all'impianto di trattamento ed un altro misuratore volumetrico per conoscere le quantità di salamoia prodotta dall'impianto di osmosi.
12. Il permeato prodotto presso l'impianto di trattamento in situ dovrà rispettare i limiti delle concentrazioni previste dalla tabella 4, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. I parametri della tabella 4 che dovranno essere monitorati saranno quelli indicati nel PMC.
13. Dovrà essere mantenuto un rendimento dell'impianto di osmosi per il trattamento del percolato allineato ai dati di targa (recupero circa del 45% per il permeato).
14. Dovrà essere effettuata una prova annuale di tenuta idraulica e di integrità strutturale secondo norme UNI-EN delle vasche di accumulo del percolato, i cui risultati dovranno essere allegati alla relazione di gestione.
15. Con riferimento ai rifiuti con codice a specchio, il Gestore deve eseguire una verifica analitica dei contaminanti critici anche sul tal quale, per scongiurare che la rilevazione di un valore differente faccia propendere per una classificazione come rifiuto pericoloso e devono essere forniti i calcoli e procedimenti utilizzati per l'individuazione delle caratteristiche di pericolo.
16. L'impianto dovrà essere segnalato da appositi cartelli riportanti gli estremi del provvedimento autorizzativo.
17. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere allestite secondo quanto previsto dall'articolo 183 del D.Lgs 152/2006. In particolare le aree adibite a deposito temporaneo, allestire per categorie omogenee di rifiuti, dovranno essere debitamente delimitate e segnalate con la dicitura "area di deposito temporaneo" e l'indicazione del codice EER del rifiuto in essa stoccato.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

18. In relazione ai carichi di rifiuti in uscita dalla discarica Genna Luas verso altri impianti autorizzati per il recupero/smaltimento la quantificazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della pesa presente nell'impianto.
19. Il gestore dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e smi. Il registro di carico e scarico, accompagnato dai formulari di trasporto, dovranno essere tenuti con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché in conformità a quanto normato dall'art.188 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per ciò che concerne il "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
20. Il gestore dovrà adottare durante le fasi di gestione dell'impianto, di conferimento, coltivazione, tutti i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri in atmosfera, anche in relazione alle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi. In particolare per prevenire la dispersione delle polveri:
 - È vietato depositare rifiuti polverulenti, o comunque soggetti all'erosione eolica, senza adeguati sistemi di contenimento, fisici o gestionali (uso di leganti/aggreganti, mantenimento di condizioni di umidità, e quant'altro riconducibile alle buone pratiche di conduzione delle discariche).
21. Il gestore dovrà provvedere alla copertura giornaliera dei rifiuti a carattere polverulento. Il materiale impiegato per le coperture giornaliere deve essere tale da non generare odori o polveri. Tale copertura giornaliera dovrà avere una permeabilità $k > 10^{-3}$ m/s. Il volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere deve essere indicato tra i dati di monitoraggio da inserire nel report di autocontrollo. Dei materiali vergini o di recupero utilizzati per la copertura giornaliera il gestore deve fornire la tracciabilità e laddove pertinente la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione.
22. La gestione delle acque meteoriche dovrà essere svolta secondo quanto previsto dalla DGR n.69/25 del 10.12.2008 e dal disposto del D.Lgs. 36/2003 e smi.
23. Le acque di prima pioggia che andranno trattate dovranno rispettare, in uscita dal trattamento, i limiti delle concentrazioni previste dalla tabella 4, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. I parametri della tabella 4 che dovranno essere monitorati saranno quelli indicati nel PMC.
24. Il gestore, entro sei mesi dalla data del provvedimento di AIA, dovrà presentare un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento del percolato che abbia una potenzialità tale da poter trattare tutte le quantità di percolato prodotte.
25. Dovranno essere adottate tutte le misure gestionali e impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua, massimizzando il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue trattate.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE UFFICIO AIA

26. La società Portovesme Srl dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale già in uso nell'impianto, con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione e conduzione dell'impianto.
27. Il gestore, entro un mese dalla data del provvedimento di AIA secondo quanto richiesto dall'Arpas con nota prot. n. 33116 del 28.09.2022 acquisita al ns prot. n. 24072 del 28.09.2022, dovrà presentare il PMC aggiornato al provvedimento del riesame dell'AIA.

I lavori della conferenza sono terminati alle ore 13.

Allegati:

- foglio presenze
- nota ARPAS

ing. Claudia Mannai/ istruttore

ing. Massimo Piredda/ R.P.

ing. Gianroberto Cani/ dirigente